

Comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettività dei partecipanti

Determinazioni per il miglior godimento della cosa comune - Conseguimento mediante ricorso al giudice in sede contenziosa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Limiti dell'intervento dell'A.G..

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 20908 del 23/07/2025 (Rv. 675694 - 01) In tema di comunione, non è consentito ricorrere al giudice in sede contenziosa per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso di esse, giacché spetta esclusivamente al gruppo di partecipanti esprimere la volontà di autorganizzarsi stabilendo criteri di comportamento vincolanti per i comunisti; ne deriva che il giudice può annullare la norma regolamentare di produzione privata, che sia stata impugnata ex art. 1107, comma 1, c.c., ma non può, in modo alcuno, modificarla dettando una diversa regola in sostituzione di quella annullata.